



Comune di Pordenone

**- SEGRETERIA GENERALE -
- U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI -**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Realizzazione sistema di videosorveglianza farmacie comunali di via Grigoletti e via Cappuccini a Pordenone. CIG: B8558C0B2E e CUP: B56G25000410004 - "CAMPIONE EX ART. 52 COMMA 1".

N. det. 2025/76

N. cron. 2199, in data 25/09/2025

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 5 settembre 2025 con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visto il Decreto del Sindaco n. 87 del 30 dicembre 2024 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali a seguito dell'approvazione della nuova struttura organizzativa dell'ente approvata con deliberazione della Giunta comunale n.379 del 06 dicembre 2024;

Richiamata la determina della Segreteria Generale n. 2687 del 28/10/2022 con la quale viene conferito al dott. Marco Malandrino l'incarico di posizione organizzativa dell'U.O.C. Sistemi Informativi, collocata presso il Servizio "Sistemi Informativi – RTD – Progetti innovativi per il miglioramento" della Segreteria Generale" con decorrenza dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2026;

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 29 dicembre 2021 con la quale viene nominato Responsabile della Transizione Digitale (RTD) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 82 del 7/03/2005 (CAD), il dott. Malandrino Marco, titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Sistemi Informativi;

Richiamato l'art. 17 comma g) del D.Lgs n. 82 del 7/03/2005 (CAD) che prevede a carico del RTD l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 - Art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica", immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027", immediatamente eseguibile;

Presupposti di fatto

Premesso che l'Amministrazione comunale, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e del patrimonio aziendale, rileva la necessità di installare impianti di videosorveglianza presso le farmacie comunali di viale Grigoletti e via Cappuccini;

Considerato che l'installazione di sistemi di videosorveglianza riveste rilevante importanza sia per la prevenzione di episodi di furto e rapina, sia per il rafforzamento della sicurezza del personale e dell'utenza, ma è soggetta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e agli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, che richiedono la stipula di accordi sindacali o, in alternativa, l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro;

Preso atto che è in corso tra il Comune di Pordenone e la Delegazione di Parte Sindacale l'accordo volto a disciplinare l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza negli ambienti comunali, incluse le farmacie comunali;

Considerato l'esito delle interlocuzioni avute col Data Protection Officer (DPO) in ordine alla conformità dell'intervento rispetto alla normativa sulla protezione dei dati personali;

Dato atto che, per verificare la disponibilità di strumenti di acquisizione tramite centrali di committenza, è stato consultato il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), dal quale è emerso che la convenzione Consip "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi 2", aggiudicata a Sicuritalia Ivri S.p.A., è scaduta e che non risultano attive altre convenzioni aventi ad oggetto forniture comparabili;

Considerato che l'azienda Sicuritalia Ivri S.p.A. è già affidataria dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dell'impianto di videosorveglianza comunale, garantendo nel tempo continuità operativa ed efficienza dei sistemi installati;

Ritenuto strategico, al fine di evitare frammentazioni gestionali, discontinuità tecnologiche e aggravii di oneri organizzativi per gli uffici, mantenere un unico soggetto affidatario, in grado di assicurare omogeneità nelle soluzioni tecniche, standardizzazione delle procedure e tempestività negli interventi;

Verificata la disponibilità della società Sicuritalia Ivri S.p.A. a realizzare il sistema di videosorveglianza presso le farmacie comunali alle medesime condizioni tecnico-economiche già previste dalla citata convenzione Consip;

Constatato che la società Sicuritalia Ivri S.p.A. possiede comprovata esperienza e professionalità nella realizzazione di sistemi di sicurezza urbana integrata, a supporto delle amministrazioni locali per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di criminalità e degrado urbano;

Dato atto che, in coerenza con i principi di economicità, efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa (artt. 1 e 2, L. 241/1990; art. 1, All. I.1, D.Lgs. 36/2023), l'affidamento in favore del medesimo operatore economico già incaricato della gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza comunale si configura come intervento di natura infungibile, in quanto:

- consente di valorizzare il patrimonio informativo e conoscitivo maturato dal gestore unico, prevenendo la necessità di attività di reverse engineering, formazione del personale e duplicazione di costi organizzativi;
- assicura la continuità operativa del servizio senza rischi di interruzione o disallineamento nelle procedure di manutenzione e monitoraggio;
- riduce i tempi di realizzazione e collaudo, in linea con i principi di tempestività e buon andamento dell'azione amministrativa;
- garantisce l'eventuale integrazione tecnologica tra i nuovi impianti e quelli già esistenti, evitando disomogeneità funzionali e incompatibilità tecniche;

Per tali motivi, l'affidamento allo stesso operatore risulta conforme al dettato normativo e configura una legittima deroga al principio di rotazione (art. 49, c. 3, D.Lgs. 36/2023), potendo la Stazione Appaltante procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del medesimo decreto;

Precisato che:

- tale società ha nel tempo dimostrato il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, assicurando lo svolgimento dei servizi in conformità a quanto pattuito in termini di qualità, tempistiche e costi, senza che questa Amministrazione abbia mai riscontrato inadempimenti o criticità operative;
- per l'affidamento in parola si intende avvalersi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, con la procedura di affidamento diretto a seguito di trattativa diretta ai sensi dell'ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato:

- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50, lettera b) del D.lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale,

anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che recita che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 che dispone l'applicazione dell'imposta di bollo in materia di contratti pubblici;

Precisato:

- che ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 5 dell'Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è lo scrivente Titolare di posizione organizzativa e Responsabile per la transizione al digitale, dott. Marco Malandrino;
- di aver verificato, in capo allo scrivente, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012 e dell'articolo 16 del D. Lgs 36/2023;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Vista l'offerta, pervenuta entro il termine fissato 22/09/2025 ore 10:00 con la quale l'azienda Sicuritalia Ivri S.p.A. si rende disponibile a realizzare l'impianto di videosorveglianza a fronte di un corrispettivo complessivo di € 9.000,00 (I.V.A. esclusa) come da dettaglio dell'offerta e nello specifico:

- € 4.300,00 (I.V.A. esclusa, compreso di oneri della sicurezza pari ad € 86,00) per la farmacia di via Cappuccini;
- € 4.700,00 (I.V.A. esclusa, compreso di oneri della sicurezza pari ad € 94,00) per la farmacia di via Grigoletti;

Presupposti di diritto

Visto:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- gli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Richiamato l'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;

Motivazione

Ritenuto per le motivazioni meglio espresse nei presupposti di fatto di affidare all'operatore economico Sicuritalia Ivri S.p.A., sede legale in Como – 22100 (CO), via Belvedere 2/A, Codice Fiscale e Partita

IVA 07897711003, la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza a fronte di un corrispettivo complessivo di € 9.000,00 (I.V.A. esclusa) come da dettaglio dell'offerta e nello specifico:

- € 4.300,00 (I.V.A. esclusa, compreso di oneri della sicurezza pari ad € 86,00) per la farmacia di via Cappuccini;
- € 4.700,00 (I.V.A. esclusa, compreso di oneri della sicurezza pari ad € 94,00) per la farmacia di via Grigoletti;

Precisato che l'importo complessivo di € 10.980,00 (I.V.A. inclusa), trova copertura al Titolo II, capitolo 14042204 "Impianti sistema videosorveglianza Farmacie Comunali" P.F.U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", C.C 130 Farmacie Comunali, esercizio 2025;

Dato atto che con il corrispettivo indicato si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le dotazioni di materiali, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura con posa e qualsiasi onere diretto e riflesso, espresso e non espresso dal presente documento inerente e conseguente all'affidamento;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è obbligatoria nei soli casi in cui l'esecuzione del contratto comporti la presenza, all'interno dei luoghi di lavoro, di rischi da interferenze derivanti dalla compresenza di più operatori economici;

Considerato che l'oggetto dell'affidamento riguarda la fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza da realizzarsi in ambienti limitati e controllati (farmacie comunali), e che le relative attività saranno eseguite da un unico operatore economico, senza l'interferenza con altre imprese o lavoratori del Comune;

Ritenuto pertanto che, in assenza di interferenze significative con l'attività ordinaria e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero del Lavoro, non si renda necessaria la predisposizione del DUVRI;

Dato atto che, conseguentemente, non sono previsti costi per la sicurezza da interferenza, restando invece a carico dell'affidatario i costi della sicurezza aziendale relativi alla propria organizzazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.

Preso atto della documentazione allegata all'offerta economica nella trattativa diretta, dalla quale si evince che per l'espletamento delle attività, la ditta Sicuritalia Ivri S.p.A., ricorrerà al subappalto disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, nella misura del 49% per l'installazione e configurazione apparati e fornitura e installazione dei lavori accessori (armadi, tubazioni e rete cavi);

Precisato che in merito al subappalto succitato, l'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023;

Di dare atto che al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

Di dare atto, altresì che ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT di cui alla lett. b, comma 3 dell'art. 60 del Codice;

Precisato, inoltre che:

- per tale procedura è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione il seguente codice CIG: B8558C0B2E;
- il codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: B56G25000410004;
- si darà corso all'ordine successivamente all'esecutività del presente atto;
- il pagamento della relativa fattura sarà subordinato all'acquisizione del DURC regolare;
- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1 comma, 32 della legge 190/2012;
- l'affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Precisato che, come disposto art. 52 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, la cui modalità di estrazione del campione viene definita nell'allegato A "Istruzioni operative", come disposto con determinazione della Segreteria Generale n. 172 del 27/01/2025;

Precisato, altresì, che questa Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, come disposto dal comma 2 dell'articolo succitato;

Visto il DURC, protocollo INAIL_50728910, dalla quale si evince che la ditta Sicuritalia Ivri S.p.A., risulta in regola con il versamento dei contributi fino al 19/01/2026;

Visto il Titolo I del D. Lgs. 36/2023, che elenca i principi generali dettati in tema di procedura di affidamento;

Precisato che come previsto dall'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, il contratto non è soggetto all'imposta di bollo;

Preso atto che, come disposto al comma 2 dell'articolo 11 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa in maniera prevalente, è: *METALMECCANICO*, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di affidare all'operatore economico Sicuritalia Ivri S.p.A., sede legale in Como – 22100 (CO), via Belvedere 2/A, Codice Fiscale e Partita IVA 07897711003, la realizzazione dell'impianto di di videosorveglianza a fronte di un corrispettivo complessivo di € 9.000,00 (I.V.A. esclusa) come da dettaglio dell'offerta e nello specifico:
 - € 4.300,00 (I.V.A. esclusa, compreso di oneri della sicurezza pari ad € 86,00) per la farmacia di via Cappuccini;
 - € 4.700,00 (I.V.A. esclusa, compreso di oneri della sicurezza pari ad € 94,00) per la farmacia di via Grigoletti;
- di impegnare l'importo di € 10.980,00 (I.V.A. inclusa e oneri sulla sicurezza), al Titolo II, capitolo 14042204 "Impianti sistema videosorveglianza Farmacie Comunali" P.F.U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", C.C 130 Farmacie Comunali, esercizio 2025 e nello specifico:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione(anno)
14	04	2	02	14042204	2025

P.F.U.2.02.01.05.999

- di precisare che:
 - per tale procedura è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione il seguente codice CIG: B8558C0B2E;
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: B56G25000410004;
 - il pagamento della relativa fattura sarà subordinato all'acquisizione del DURC regolare;
 - la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1 comma, 32 della legge 190/2012;
 - l'affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010;
 - il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, come previsto all'art. 18,

comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dall'articolo 1 comma, 32 della legge 190/2012;

- al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT di cui alla lett. b, comma 3 dell'art. 60 del Codice;
- l'affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010;

4. di prendere atto:

- che la ditta per l'espletamento delle attività ricorrerà al subappalto disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, nella misura del 49% per l'installazione e configurazione apparati e fornitura e installazione dei lavori accessori (armadi, tubazioni e rete cavi);
- che in merito al subappalto, l'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e bandi e contratti nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA

Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 31/01/2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è Marco Malandrino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 25 settembre 2025

Il responsabile
MARCO MALANDRINO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MALANDRINO MARCO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 25/09/2025 12:19:28